

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO BENI GRUPPO OTIS

Le presenti Condizioni Generali disciplinano - unitamente agli allegati alle stesse ed agli ordini - il rapporto tra **OTIS Servizi Srl** - ovvero una sua consociata, quale a titolo esemplificativo CEAM Srl - (ciascuna di seguito "**OTIS**" o anche "**Acquirente**") ed il fornitore (come di volta in volta individuato in ciascun ordine, di seguito "**Fornitore**" e assieme all'Acquirente le "**Parti**") in relazione alla fornitura dei Beni - come qui di seguito definiti ed individuati in ciascun ordine - che il Fornitore effettuerà in favore dell'Acquirente.

Ai fini delle presenti Condizioni Generali, i seguenti termini avranno il significato qui di seguito descritto:

**"Beni"**: le parti, i prodotti, le merci ed in genere il materiale indicati nell'Ordine ed oggetto della fornitura;

**"Ordine"**: l'ordine di acquisto emesso dall'Acquirente con gli eventuali allegati;

**"Parti"**: congiuntamente l'Acquirente ed il Fornitore;

**"Prezzo"**: il prezzo per l'acquisto dei Beni indicato nell'Ordine e comprensivo di ogni onere, imposta e tassa, ad eccezione dell'IVA;

Alle presenti Condizioni Generali si applicano e ne formano parte integrante e sostanziale il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 (qui di seguito il "**Modello**") reperibile sul sito <https://www.otis.com/it/it/our-company/legal> ed il Nuovo Codice Etico "The OTIS Absolutes" reperibile sul sito <https://www.otis.com/corporate/otis-absolutes/> ed il Codice di Condotta per i Fornitori OTIS "Sicurezza-Etica-Qualità" reperibile sul sito <https://www.otis.com/corporate/supplier-code-of-conduct/>

### 1 OGGETTO DELLA FORNITURA.

Il Fornitore si obbliga a fornire Beni, conformi alle specifiche tecniche-funzionali indicate nell'Ordine, nel rispetto dei termini, dei tempi e delle modalità previste dalle presenti Condizioni Generali e dagli Ordini di volta in volta emessi dall'Acquirente. Più in generale i Beni dovranno essere conformi ad ogni normativa applicabile (ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo, in materia di sicurezza dei prodotti, di standard di qualità, di certificazione di conformità e divieto di utilizzo di sostanze pericolose e nocive nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti dettate dalla Comunità Europea, ecc.) ed idonei all'uso cui sono destinati. E' fatto obbligo al Fornitore di richiedere tempestivamente ogni disegno, modello, specifica, o altra informazione omessa nella stesura dell'Ordine e necessaria per la migliore esecuzione della fornitura.

### 2 CONSEGNA DEI BENI.

Se non diversamente concordato, i termini di resa dell'Ordine sono DPU (Incoterms 2020) presso il luogo di destinazione indicato nell'Ordine.

Le date di consegna dei beni e le quantità indicate sull'Ordine riflettono il fabbisogno alla data di emissione dell'Ordine di acquisto. Qualsiasi consegna a fronte di tale Ordine di acquisto dovrà tuttavia sempre avvenire in accordo con l'ultima pianificazione proposta dall'Ufficio Acquisti dell'Acquirente e trasmessa al Fornitore. Le date indicate negli Ordini sono tassative e devono intendersi, salvo diverso accordo, come "date di arrivo presso il luogo di destinazione indicato nell'Ordine". Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente l'Acquirente di qualsiasi evento reale o potenziale che possa compromettere il rispetto della data di consegna indicata sull'Ordine.

I Beni dovranno essere sempre accompagnati da una bolla di consegna in quadruplica copia, sulla quale il Fornitore dovrà indicare il numero del relativo Ordine, la quantità della merce e la descrizione della stessa con particolare riferimento a tutte le sigle, numeri di identificazione, numeri di matricola e definizione merceologica tratta dall'Ordine stesso nonché se la consegna deve intendersi "a saldo", "in acconto" o "in sostituzione" ed, in quest'ultimo caso, la bolla di consegna dovrà indicare il numero di bolla con la quale il materiale è stato restituito. Nel caso in cui Acquirente fornisca materiale in conto lavorazione, la bolla di accompagnamento del materiale che il Fornitore consegnerà a fronte dei relativi Ordini dovrà indicare anche il numero della bolla di invio del materiale in conto lavorazione da parte dell'Acquirente, con la descrizione completa e l'indicazione della relativa quantità, precisando se si tratta di scarico parziale o totale.

Nel caso in cui vengano consegnati Beni in eccesso rispetto alle indicazioni dell'Acquirente quest'ultima si riserva la facoltà di rifiutare e restituire i Beni al mittente, addebitando al Fornitore tutte le spese correlate, fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Acquirente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Acquirente non assume alcuna responsabilità sui Beni eventualmente consegnati dal Fornitore in eccedenza rispetto al quantitativo ordinato anche qualora vengano ritirati dal Ricevimento dell'Acquirente.

L'imballo dei Beni dovrà essere appropriato al materiale fornito ed al mezzo di trasporto previsto; conseguentemente tutti i danni derivanti da difetti di imballaggio e/o imballaggio inadeguato saranno a carico del Fornitore anche se la resa del materiale è convenuta franco partenza. Tutti i costi di imballaggio sono a carico del Fornitore.

### **3 ACCETTAZIONE DEI BENI.**

I Beni oggetto della fornitura saranno oggetto di verifica secondo le modalità di volta in volta comunicate dall'Acquirente al Fornitore, tranne nei casi in cui il Fornitore operi in autocertificazione. In caso di esito positivo di tale verifica i beni si intenderanno accettati con conseguente passaggio della proprietà dei Beni all'Acquirente.

Qualora i Beni non siano accettati, il Fornitore sarà tenuto, tempestivamente dalla relativa comunicazione dell'Acquirente ed in base a quanto richiesto dallo stesso, a rimuovere i relativi vizi e difetti, ovvero ad apportare le modifiche necessarie a sostituire e/o ripristinare i Beni non accettati dall'Acquirente; tutte le spese e gli oneri relativi saranno a totale carico del Fornitore.

Nel caso in cui il Fornitore non vi provveda, sarà facoltà dell'Acquirente risolvere l'Ordine di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo comunque il diritto di ripetere gli eventuali pagamenti effettuati ed al risarcimento del danno.

Resta inteso che in caso di vizi dei Beni consegnati l'Acquirente avrà, in alternativa alla facoltà di pretendere la sostituzione dei Beni difettosi, quella di rifiutare l'intera fornitura, anche se è previsto che la stessa avvenga con più consegne successive, e di risolvere l'Ordine. Resta in tal caso salvo il diritto dell'Acquirente di trattenere i Beni eventualmente consegnati in precedenza e riconosciuti esenti da vizi, a garanzia del risarcimento dei danni subiti dall' Acquirente per la risoluzione del contratto. L' Acquirente avrà altresì il diritto di procurarsi altrove i Beni oggetto della fornitura; l'eventuale maggior prezzo sarà a carico del Fornitore.

Il periodo di validità della garanzia sui Beni, a carico del Fornitore, avrà inizio dalla data indicata nel documento di accettazione.

I Beni non accettati e rifiutati dall'Acquirente saranno mantenuti a disposizione del Fornitore per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi dalla data della comunicazione di tale rifiuto. Decorso inutilmente tale termine, senza che il Fornitore abbia provveduto a ritirare i suddetti Beni, questi ultimi potranno essere distrutti senza che alcuna responsabilità possa essere ascritta all'Acquirente; le eventuali spese saranno a carico del Fornitore.

### **4 GARANZIA.**

Il Fornitore garantisce che, indipendentemente dalla verifica dell'Acquirente, i Beni sono esenti da vizi di qualsivoglia natura e/o genere che incidano sul valore degli stessi e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati. Il Fornitore rimarrà l'unico soggetto responsabile nei confronti dell'Acquirente anche qualora i vizi derivassero da componenti dei Beni, dal loro assemblaggio e/o da attività svolte da soggetti terzi per conto del Fornitore. In deroga a quanto previsto agli artt. 1495, 1497, 1511 e 1512 c.c. ove applicabili, i termini per la denuncia sono espressamente convenuti in 60 giorni dalla data in cui i vizi sono stati individuati dall'Acquirente. Il Fornitore a proprie spese sostituirà o riparerà i Beni prontamente. Le Parti convengono espressamente che l'Acquirente avrà diritto di sospendere i pagamenti sino a quando i Beni non siano stati resi conformi alle specifiche tecnico-funzionali indicate nell'Ordine e/o i vizi/difetti non siano stati eliminati.

La garanzia decorrerà dalla data indicata all'art. 3 che precede ed avrà una durata convenzionale di 24 mesi, anche qualora la lavorazione dei Beni da parte dell'Acquirente fosse già iniziata e/o qualora gli stessi fossero già stati assemblati all'interno di prodotti dell'Acquirente, ed anche se le fatture relative ai Beni fossero già state pagate. Nel corso di detto periodo di garanzia i Beni dovranno essere sempre conformi alle funzionalità, ai requisiti di cui alle specifiche tecnico-funzionali nonché ad ogni altro requisito concordato tra la Parti. Resta inteso che durante il periodo di garanzia il Fornitore provvederà, senza alcun costo a carico dell'Acquirente, a sostituire prontamente o riparare ogni parte difettosa dei Beni. I Beni sostituiti o riparati, o le relative parti oggetto di sostituzione o riparazione, saranno garantiti dal Fornitore per un ulteriore periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del documento di accettazione redatto a seguito della sostituzione o riparazione. In caso di inadempimento delle

obbligazioni del presente art. 4, l'Acquirente avrà il diritto di risolvere l'Ordine cui l'inadempimento si riferisce, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., di ripetere gli eventuali pagamenti effettuati ed al risarcimento degli eventuali danni subiti.

## **5 CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE.**

Il Corrispettivo per i Beni è quello indicato di volta in volta in ciascun Ordine.

A meno di differente specifica indicazione presente sull'Ordine, il Corrispettivo si intende fisso ed invariabile e comprende e compensa tutti gli obblighi, i costi e gli oneri previsti dall'Ordine per la fornitura dei Beni.

Nelle fatture dovranno essere sempre indicati il numero e la data dell'Ordine, cui la singola fattura si riferisce.

Resta inteso che in caso di inadempienze del Fornitore agli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni Generali e/o dai singoli Ordini, l'Acquirente potrà tenere in sospeso i pagamenti che fossero maturati per prestazioni anteriori anche se non relative all'Ordine in essere, in garanzia contro le possibili conseguenze dell'inadempienza del Fornitore.

## **6 TERMINI DI PAGAMENTO.**

Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato, a meno di differente specifica indicazione presente sull'Ordine, tramite bonifico bancario, secondo le condizioni indicate sull'ordine, sulle coordinate IBAN del Fornitore.

Nel caso in cui il pagamento non avvenga entro il termine sopra indicato o stabilito dal relativo Ordine, in espressa deroga a quanto previsto dal D.lgs. 231/2002, decorreranno interessi in misura legale, ai sensi dell'art. 1284 c.c., a decorrere dalla scadenza dei quindici giorni successivi al ricevimento della lettera di costituzione in mora, inviata dal Fornitore a mezzo raccomandata a. r..

Le fatture saranno saldate entro 120 giorni data fattura fine mese e dovranno essere rimesse con le modalità indicate nell'Ordine.

## **7 COMPENSAZIONE.**

L'Acquirente avrà la facoltà di compensare ogni somma dallo stesso dovuta al Fornitore sulla base di un Ordine con qualsiasi credito o pretesa, che l'Acquirente abbia nei confronti del Fornitore.

## **8 PROPRIETA' DELL'ACQUIRENTE.**

Qualsiasi strumento, equipaggiamento, stampo, disegno o altro materiale che dovesse essere fornito dall'Acquirente al Fornitore o prodotto dal Fornitore per conto dell'Acquirente in relazione ad un Ordine oppure per il quale l'Acquirente abbia pagato un corrispettivo, rimangono di esclusiva proprietà dell'Acquirente.

Il Fornitore non dovrà pertanto in alcun modo limitare tale diritto di proprietà mediante la costituzione di oneri, pegni, privilegi o altro. A seguito della cessazione del rapporto tra le Parti o dell'esecuzione dell'Ordine, e in ogni caso a seguito della richiesta dell'Acquirente, il Fornitore dovrà restituire tali beni all'Acquirente nelle stesse condizioni originarie in cui li ha ricevuti, fatto salvo il ragionevole consumo in ragione dell'attività effettuata. L'Acquirente avrà diritto, a seguito di preventiva comunicazione da inviare alla sede del Fornitore, di ispezionare lo stato dei beni di sua proprietà.

## **9 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.**

Il Fornitore garantisce che i Beni non violano alcun diritto di proprietà intellettuale di terzi (quali, a mero titolo esemplificativo, brevetti, licenze, diritti di pre-uso, etc.), assicurando pertanto il sicuro ed indisturbato utilizzo dei Beni.

Il Fornitore si impegna a non utilizzare il nome, i marchi di fabbrica, i marchi commerciali dell'Acquirente, senza il suo preventivo consenso scritto. Il Fornitore si obbliga, nel caso in cui l'esecuzione avvenga su disegni dell'Acquirente, a non divulgare a terzi tali disegni, e comunque, a non utilizzarli se non per l'esecuzione della fornitura.

Il Fornitore terrà l'Acquirente manlevato ed indenne, anche con riferimento alle spese legali, da qualsiasi pretesa di terzi in relazione a presunte violazioni di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale connesse con la fornitura dei Beni e, ove richiesto, fornirà all'Acquirente la più ampia assistenza e collaborazione in relazione alle pretese che terzi dovessero avanzare in tal senso.

## **10 PERSONALE DEL FORNITORE.**

Il Fornitore dichiara di essere dotato di un'organizzazione autonoma, di svolgere attività con gestione a proprio rischio, e di essere dotato del personale e dei mezzi necessari per la fornitura dei Beni.

Le presenti Condizioni Generali e gli eventuali Ordini non possono essere interpretati come costitutivi di alcun rapporto fra le Parti che non sia quello di fornitura; a titolo meramente esemplificativo, si intendono pertanto esclusi joint-venture, società di fatto, rapporto fiduciario, di mandato, di agenzia, di lavoro subordinato, di subfornitura.

Il Fornitore si obbliga inoltre ad eseguire le attività oggetto degli Ordini avvalendosi di propri dipendenti e collaboratori con i quali ha stipulato idonei contratti di lavoro e/o di collaborazione nel pieno rispetto della normativa vigente. In relazione a detto personale, il Fornitore eserciterà costantemente e in via esclusiva il proprio potere organizzativo e direttivo.

Il Fornitore si impegna a corrispondere al proprio personale il trattamento economico, retributivo, normativo, previdenziale non inferiore a quanto previsto dalle vigenti Leggi, Regolamenti, o Accordi di categoria applicabili; rimarranno a suo esclusivo carico tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, alle ritenute fiscali, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, come previsto dalle vigenti norme di legge, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di Legge e/o provvedimenti amministrativi, impegnandosi a documentare tali adempimenti all'Acquirente ove richiesto dalla stessa.

In ogni caso, il Fornitore manleverà e terrà indenne l'Acquirente, in qualsiasi sede, anche dopo la cessazione dei singoli Ordini per qualsivoglia ragione verificatasi, in relazione ad ogni pretesa (ivi comprese le eventuali spese legali e le somme eventualmente dovute a titolo di interessi, sanzioni o risarcimento) che dovesse essere avanzata in sede giudiziale o stragiudiziale da parte del personale e dei collaboratori a qualunque titolo utilizzati dal Fornitore e/o da eventuali subaffidatari, dagli enti previdenziali, dagli enti impositori o qualunque terzo in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ed in relazione all'osservanza o mancata osservanza delle normative di cui al presente articolo.

In applicazione della Legge 977/1967 (e s.m.i.), dei contratti collettivi nazionali, della Convenzione OIL n. 138 del 1973, della Convenzione OIL n. 182 del 1999, nonché delle altre norme nazionali, comunitarie e internazionali che vietano il lavoro minorile, l'Acquirente proibisce l'uso del lavoro minorile ai propri Fornitori. Sono consentiti esclusivamente l'apprendistato, i tirocini, o simili forme di programmi educativi per minori ove previsti dalla legge. Il termine "minore" si riferisce a qualsiasi individuo che abbia un'età inferiore ai 16 anni o, comunque, un'età inferiore a quella per la quale sussista l'obbligo di educazione scolastica o comunque un'età inferiore a quella per cui è ammesso il lavoro minorile. Il Fornitore, preso atto e consapevole del fatto che l'Acquirente non acquista beni o servizi da Fornitori che si avvalgono dell'impiego del lavoro minorile, dichiara e conferma che lo stesso, le proprie operating companies, divisioni e le società dallo stesso controllate e/o allo stesso collegate, sia in Italia che all'estero, non impiegano né impiegheranno mai lavoro minorile per la fornitura di beni o servizi.

Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente alle previsioni di cui al presente articolo, tutti gli Ordini in essere e le presenti Condizioni Generali dovranno intendersi risolti di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante invio al Fornitore di una semplice comunicazione scritta.

## **11 ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE.**

L'Acquirente auspica che il Fornitore adotti il Codice di Condotta per i Fornitori OTIS o un codice simile che soddisfi i medesimi requisiti appropriato al proprio business di riferimento il quale preveda il rispetto delle leggi e regolamenti vigenti e includa direttive per il mantenimento di un ambiente di lavoro sicuro e sano, attento alla tutela dell'ambiente e alla riduzione dei rifiuti, delle emissioni, dei consumi energetici, e che proibisca qualsiasi coinvolgimento in atti illeciti (es. agevolazioni, oppure offerte o pagamenti di tangenti).

A mero titolo esemplificativo e senza che ciò comporti limitazione alcuna, il Fornitore dichiara di impegnarsi:

- Garantire condizioni di lavoro sicure e salutari per i propri dipendenti e ospiti aziendali;
- Ottemperare a tutte le normative e direttive ambientali, sanitarie e di sicurezza;
- Svolgere le proprie operazioni in modo da proteggere l'ambiente, riducendo al minimo sprechi, emissioni, consumo energetico e uso di materiali.
- Mantenere la piena conformità a tutte le leggi e normative applicabili.
- Evitare di offrire pagamenti illeciti o incentivi finanziari o commerciali per influenzare l'azione del

- governo e di terze parti o per ottenere vantaggi illeciti.
- Registrare immediatamente e con precisione tutte le transazioni e le spese di Otis nei propri libri contabili e archivi.
- Trattare i dipendenti attuali e potenziali e i partner aziendali in modo equo, in base al merito e ad altri fattori correlati ai propri interessi aziendali legittimi, senza alcuna distinzione di razza, religione, colore della pelle, età, sesso, identità, espressione e orientamento sessuale, nazionalità, provenienza, stato civile, prestazioni del servizio militare o disabilità.
- Valutare la competitività solo base dei meriti dei propri prodotti e servizi.
- Non pagare tangenti di nessun importo, a nessuno, in nessun luogo o per nessun motivo, né da parte di Otis, né per proprio conto o di altri.
- Evitare qualsiasi conflitto di interesse o situazioni che possono apparire tali nell'ambito delle trattative con Otis.
- Non tenere condotte che ledono la libera concorrenza per nessun motivo, né da parte di Otis, né per proprio conto o di altri.
- Rispettare i legittimi diritti di proprietà e di proprietà intellettuale di Otis e di terzi.
- Intraprendere le opportune misure per proteggere le informazioni sensibili, incluse quelle riservate, proprietarie e personali. Raccogliere tali informazioni solo laddove necessario e legalmente consentito.
- Approntare processi di garanzia di qualità per rilevare eventuali difetti, comunicarli a Otis e correggerli al fine di garantire la fornitura di prodotti e servizi che soddisfino o superino i requisiti contrattuali di qualità, nonché quelli legali e normativi;
- Far completare correttamente tutte le operazioni di ispezione e verifica da addetti adeguatamente autorizzati e qualificati a tale scopo;
- Completare le certificazioni richieste in modo accurato

Il Fornitore, previo ragionevole preavviso, autorizza l'Acquirente e/o i suoi rappresentanti da esso autorizzati, all'accesso presso la propria sede operativa/legale, nonché ai libri contabili e del personale e alla relativa documentazione (con facoltà di ispezione e riproduzione) al fine di permettere di valutare e verificare il rispetto del Fornitore agli obblighi di cui alle presenti Condizioni Generali nonché ad ogni singolo Ordine e alle prassi commerciali applicabili a quanto oggetto degli stessi Ordini. Oltre a quanto previsto al paragrafo seguente, la mancata collaborazione o il rifiuto a collaborare da parte del Fornitore a qualsiasi audit di verifica o indagine dell'Acquirente per verificare l'adempimento a quanto previsto dal presente articolo, determinerà la possibilità di sospensione dei pagamenti da parte dell'Acquirente.

Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente alle previsioni di cui al presente articolo, tutti gli Ordini in essere e le presenti Condizioni Generali dovranno intendersi risolti di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante invio al Fornitore di una semplice comunicazione scritta.

## **12 OBBLIGHI DELLE PARTI IN MATERIA DI SICUREZZA e AMBIENTE - ASSICURAZIONE**

L'esecuzione delle attività oggetto dell'Ordine presso le sedi dell'Acquirente avverrà secondo le direttive impartite dall'Acquirente medesimo, in conformità alle previsioni, anche in tema di sicurezza ed antinfortunistiche (in particolare, a titolo esemplificativo, D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17, DPR 162/99 e successivi aggiornamenti, D.lgs. 81/2008 articolo 23 -Obblighi dei fabbricanti e fornitore - ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), D.lgs. 27/2014 attuazione della direttiva 2011/65/UE (RoHS).

Il Fornitore dichiara di essere in regola con quanto previsto dalla normativa nazionale, europea ed internazionale applicabile alla categoria di prodotto compravenduta.

Il Fornitore si impegna inoltre a consegnare all'Acquirente copia del certificato di assicurazione in corso di validità (e relativi rinnovi) relativo alla polizza RC Prodotto (responsabilità civile prodotto), con massimale adeguato alla fornitura.

Resta inteso che le coperture assicurative non escludono né limitano la diretta responsabilità del Fornitore, che risponderà direttamente per l'integrale soddisfazione delle ragioni creditorie dell'Acquirente e di eventuali terzi, così come l'Acquirente si riserva di richiedere coperture assicurative diverse o integrative in base al tipo di attività da eseguire

Il Fornitore garantisce altresì espressamente di operare in modo pienamente rispondente alle disposizioni legislative in materia di ambiente, ecologia e gestione dei rifiuti, impegnandosi – ove richiesto dall'Acquirente – a documentare in ogni momento tale adempimento.

Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente alle previsioni di cui al presente articolo, tutti gli Ordini in essere e le presenti Condizioni Generali dovranno intendersi risolti di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante invio al Fornitore di una semplice comunicazione scritta.

### **13 DIVIETO DI CESSIONE DELL'ORDINE E DEI CREDITI**

Il Fornitore non potrà cedere né subappaltare a terzi, in tutto o in parte, gli Ordini e/o i diritti e/o gli obblighi da essi derivanti. È fatto altresì divieto al Fornitore di conferire procure all'incasso e cedere i crediti di cui agli Ordini; restando pertanto tali atti comunque privi di efficacia nei confronti dell'Acquirente.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1406 c.c., il Fornitore presta sin d'ora il proprio consenso preventivo alla cessione a terzi, totale o parziale, dell'Ordine, da parte dell'Acquirente a società del proprio Gruppo.

### **14 RISOLUZIONE.**

Fatti salvi gli specifici casi di risoluzione indicati altrove nelle presenti Condizioni Generali e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, l'Acquirente potrà risolvere di diritto tutti gli Ordini in essere oltre che le presenti Condizioni Generali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta, qualora il Fornitore non adempia correttamente anche ad una soltanto delle obbligazioni relative a:

- (i) rispondenza dei Beni alle relative specifiche tecniche e/o funzionali;
- (ii) consegna dei Beni entro il termine stabilito nell'Ordine;
- (iii) garanzia ai sensi dell'art. 4
- (iv) diritti di proprietà dell'Acquirente ai sensi dell'art. 8;
- (v) diritti di proprietà intellettuale o industriale dell'Acquirente o di terzi e relativa manleva ai sensi dell'art. 9;
- (vi) rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 in tema di Audit;
- (vii) rispetto delle norme in merito alla salute, sicurezza e ambiente;
- (viii) consegna della polizza assicurativa richiesta all'art. 12;
- (ix) divieto di cessione dell'Ordine e/o dei crediti
- (x) obblighi di riservatezza ai sensi dell'art. 16;
- (xi) rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. 231/01, nel Nuovo Codice Etico OTIS e Codice di Condotta per i Fornitori OTIS;
- (xii) gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 24;
- (xiii) non trovarsi in stato di insolvenza, fallimento o avviare una procedura concorsuale.

Oltre ai suddetti casi, l'Acquirente potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta, nel caso in cui il Fornitore non possa svolgere i propri servizi e/o la propria attività o sia interdetto dai rapporti nei qualsivoglia pubblica amministrazione e/o ente pubblico, a seguito di un atto, ordine di qualsivoglia natura (amministrativo, penale o civile, come a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'interdizione, l'inclusione in "black list", limitazioni di circolazione nel paese, ritiro di abilitazioni professionali, perdita di requisiti di onorabilità come la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, etc.) emesso da qualsivoglia autorità, tribunale, corte di ogni ordine e grado, anche non definitivo.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto dell'Acquirente di risolvere ai sensi dell'art. 1454 c.c. gli Ordini per qualsivoglia inadempimento del Fornitore previo invio, per mezzo di lettera raccomandata a.r., di diffida ad adempiere nel termine di 15 giorni, qualora l'inadempimento contestato non sia stato sanato nel predetto termine.

A seguito della cessazione, per qualsiasi causa, del presente accordo, il Fornitore dovrà riconsegnare all'Acquirente tutto il materiale e quant'altro da quest'ultimo messo eventualmente a disposizione per l'esecuzione delle attività oggetto dell'Ordine e sgomberare i siti dell'Acquirente da tutte le cose del Fornitore.

In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, l'Acquirente sarà sollevata dall'obbligo di effettuare ulteriori pagamenti al Fornitore.

### **15 RECESSO.**

L'Acquirente potrà inoltre liberamente recedere dagli Ordini, in qualunque momento mediante comunicazione da inviarsi tramite raccomandata a.r. anticipata via fax o via PEC, e con efficacia al quindicesimo giorno dalla ricezione di tale comunicazione a mezzo PEC o a mezzo fax, fermo l'obbligo

dell'Acquirente di corrispondere al Fornitore quanto maturato per i Beni effettivamente forniti fino alla data del recesso, con espressa esclusione del mancato guadagno e delle spese sostenute.

#### **16 RISERVATEZZA.**

Qualsiasi informazione inerente all'Acquirente, alla sua attività, ai suoi prodotti ed alla sua clientela, di cui il Fornitore dovesse venire a conoscenza in occasione dell'esecuzione delle presenti Condizioni Generali e degli Ordini, deve intendersi quale informazione riservata. Il Fornitore dovrà pertanto utilizzare tali informazioni solo in relazione all'esecuzione delle presenti Condizioni Generali e degli Ordini e nei limiti strettamente necessari a ciò, e non potrà divulgarle in alcun modo né in qualsiasi forma, né potrà copiarle o riprodurle, senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente. Il Fornitore dovrà proteggere la riservatezza delle informazioni dell'Acquirente con la stessa cura con la quale protegge la riservatezza delle proprie informazioni riservate. Tutte le informazioni messe a disposizione dall'Acquirente nel corso dell'esecuzione del presente contratto, ivi incluse eventuali copie, saranno restituite o distrutte dal Fornitore al verificarsi del primo tra i seguenti eventi:

- al completamento di quanto previsto dagli Ordini;
- in qualsiasi momento, su richiesta dell'Acquirente;
- alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto tra le Parti.

Il Fornitore si impegna a far rispettare ai propri dipendenti le obbligazioni nascenti dal presente articolo. Le disposizioni del presente articolo avranno efficacia ultrattiva per 5 anni decorrenti dalla cessazione, per qualsiasi causa, dei singoli Ordini.

#### **17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del "Codice in materia di protezione di dati personali" e del Regolamento Europeo, l'Acquirente informa il Fornitore che il trattamento dei dati personali ad esso relativi, nonché eventualmente relativi a suoi dipendenti e collaboratori, che l'Acquirente ha ottenuto in occasione della stipula del presente contratto e che otterrà nell'ambito dell'esecuzione del medesimo, raccolti presso l'Acquirente o presso terzi, avviene nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati è finalizzato all'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto concluso con il fornitore e a finalità statistiche e gestionali; Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. L'Acquirente potrà comunicare i dati personali ad altri soggetti che possono venire a conoscenza dei dati medesimi, in qualità di "responsabili", nonché alle società del gruppo OTIS ed alle altre società di cui l'Acquirente si avvale, per ragioni di natura tecnica ed organizzativa. In particolare, i dati potranno essere comunicati e trasferiti a: Società che svolgono per l'Acquirente attività di vendita e distribuzione, consulenza, promozione, marketing e attività di revisione; società che prestano servizi di fatturazione con le modalità elettroniche previste dalla legge; Banche e istituti di credito per operazioni di pagamento; Imprese di assicurazione (per le operazioni suindicate); Consulenti legali ed altri liberi professionisti, per recupero crediti, attività legale, contenziosi; Società e/o entità facenti parte del Gruppo OTIS, situate anche all'estero (sia in Paesi appartenenti che non appartenenti all'Unione Europea) ed in particolare negli Stati Uniti. Il Titolare del trattamento è OTIS Servizi srl o Ceam Srl ovvero la società che emette l'ordine. Il Fornitore e i propri dipendenti o collaboratori potranno rivolgersi al Titolare del trattamento, per far valere i propri diritti di accesso rettifica e cancellazione. È sempre possibile presentare reclamo alle autorità competenti. I dati saranno conservati per il periodo necessario all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

#### **18 PREVALENZA DEI DOCUMENTI.**

In caso di contestazione o discordanza tra le previsioni dell'Ordine, le Condizioni Generali, gli Allegati alle stesse e l'eventuale offerta del Fornitore accettata dall'Acquirente, ai fini della disciplina del rapporto contrattuale, l'ordine di prevalenza sarà il seguente: (i) Ordine; (ii) Condizioni Generali; (iii) Eventuali allegati alle Condizioni Generali; (iv) offerta del Fornitore accettata dall'Acquirente.

#### **19 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.**

Le presenti Condizioni Generali ed i relativi Ordini sono disciplinati dalla legge italiana. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alle Condizioni Generali stesse e/o agli Ordini, comprese quelle inerenti alla validità, interpretazione, efficacia, esecuzione e risoluzione, sarà di

competenza esclusiva del Foro di Milano.

## **20 REGISTRAZIONI.**

Ai fini della registrazione, le Parti dichiarano che il presente accordo riguarda operazioni soggette ad I.V.A., effettuate nell'esercizio d'impresa. Ricorre pertanto l'obbligo della registrazione solo in caso d'uso e con pagamento dell'imposta fissa di registro.

## **21 COMUNICAZIONI.**

Ogni comunicazione tra le Parti inerente al presente rapporto, per essere pienamente opponibile all'altra parte, dovrà essere effettuata per iscritto esclusivamente ai seguenti indirizzi:

Per l'Acquirente: Via Roma, 108, 20060 Cassina de' Pecchi (MI) – Att. Direzione Acquisti

PEC: [supplychain@pec.italy.otis.com](mailto:supplychain@pec.italy.otis.com)

Per il Fornitore: Indirizzo indicato nell'Ordine.

E agli indirizzi email di volta in volta espressamente comunicati.

## **22 ORDINI.**

Gli Ordini emessi dall'Acquirente saranno considerati autonomi contratti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali. Gli Ordini potranno essere inviati al Fornitore, a discrezione dell'Acquirente, oltre che a mezzo di lettera raccomandata a.r. (di seguito "Ordini postali"), anche a mezzo di posta elettronica ("Ordini Elettronici") o fax ("Ordini Fax").

Gli Ordini effettuati nelle modalità sopra previste si considerano ricevuti dal Fornitore alla data della rispettiva ricevuta di invio e saranno considerati pienamente validi ed accettati dal Fornitore, in tutte le loro previsioni, con l'inizio della loro corretta esecuzione o comunque qualora entro 5 giorni lavorativi dall'invio degli stessi all' Acquirente non pervenga comunicazione scritta, in senso contrario all'Ufficio Acquisti dell' Acquirente, o parimenti nello stesso termine non pervenga al Fornitore, da parte dell' Acquirente, una comunicazione per posta elettronica, per fax o per servizio postale che annulli o modifichi l'Ordine precedentemente ricevuto.

Nel caso in cui il Fornitore richieda modifiche e/o integrazioni dell'Ordine, l'Acquirente potrà:

- se ritiene tali richieste accettabili, emettere un nuovo Ordine che sostituisce ed annulla l'Ordine precedente;
- in caso contrario, revocare l'Ordine stesso, senza che il Fornitore possa pretendere alcun indennizzo, rimborso spese o risarcimento di sorta dal Fornitore per la mancata conclusione del contratto.

Qualora l'Acquirente richieda un messaggio di conferma, da inviare ad uno specifico indirizzo di posta ordinaria o di posta elettronica o numero di fax, indicante l'esplicita accettazione dell'Ordine, il relativo Ordine Elettronico, Ordine Fax o Ordine Postale, anche se correttamente ricevuto alla luce delle disposizioni contenute nei paragrafi che precedono, non costituirà fonte di alcuna obbligazione in capo all' Acquirente sino a quando il Fornitore non abbia inviato l'accettazione di cui al presente capoverso.

Le Parti si impegnano a riconoscere a qualsiasi Ordine Elettronico (inviato via e-mail), Ordine Fax o Ordine Postale (anche via PEC), che sia trasmesso correttamente secondo il presente articolo, il requisito legale della forma scritta. Ad esso le Parti si impegnano a riconoscere il valore di cui all'articolo 2702 c.c..

Gli Ordini emessi in esecuzione delle presenti Condizioni Generali avranno efficacia per il periodo di erogazione ivi indicato. È escluso il tacito rinnovo dell'Ordine, anche in caso di eventuale proseguimento delle prestazioni da parte del Fornitore oltre il periodo di erogazione indicato nell'Ordine. In nessun caso saranno accettate forniture in eccedenza rispetto a quanto stabilito dagli Ordini.

## **23 D.LGS. 231/2001.**

Il Fornitore si impegna ad agire nel pieno rispetto ed osservanza delle norme di legge e regolamentari in vigore, nonché di tutti i principi e le previsioni contenuti nel Nuovo Codice Etico OTIS, nel Codice di Condotta per i Fornitori OTIS e nel Modello adottati dall'Acquirente.

L'Acquirente è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti ed a tal fine ha implementato un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner d'affari adottando un Modello di Organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, l'Acquirente si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

-determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Acquirente nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili alla società;

-ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall'Acquirente, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici, già inseriti nelle procedure aziendali, ai quali l'Acquirente si attiene nell'esercizio dell'attività aziendale;

-consentire alla società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

L'Acquirente riconosce come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

In considerazione delle peculiarità dell'attività aziendale svolta dal Gruppo Otis le principali aree di attività a rischio nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al Decreto Legislativo 231/2001 sono:

a) i rapporti con la Pubblica Amministrazione; b) i reati societari e riciclaggio; c) i reati relativi alle violazioni della normativa sulla Sicurezza sul Lavoro.

Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 231/01 e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al predetto Decreto Legislativo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso). Resta inteso che il Fornitore sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente per tutti i danni derivanti da tali eventuali condotte illecite.

## **24 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.**

Le Parti dichiarano di conoscere e si impegnano a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e sue successive modifiche.

In particolare, qualora un determinato Ordine sia originato da una commessa pubblica soggetta agli obblighi di tracciabilità l'Acquirente provvederà a comunicare al Fornitore gli elementi identificativi del Committente Pubblico e del relativo contratto, unitamente al CIG o CUP (codice unico di progetto) di riferimento, laddove esistente ai sensi di legge.

Il Fornitore si impegna ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti obblighi analoghi a quelli di cui alla presente clausola contrattuale ed in ogni caso a far rispettare agli stessi le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010. In caso di inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi di cui alla presente clausola e più in generale di quelli di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 l'Acquirente avrà il diritto risolvere automaticamente e di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, comma 9 bis, della l. 136/2010, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno, ivi compreso il lucro cessante.

In caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 136/2010, l'Acquirente provvederà, ai sensi dell'art. 3 comma 8 L. 136/2010, alla contestuale informativa al Committente Pubblico e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente. In caso di violazione dei medesimi obblighi da parte dei subcontraenti del Fornitore, quest'ultima si obbliga ad effettuare analogha informativa al Committente Pubblico.

## **25 CLAUSOLE FINALI.**

Le presenti Condizioni Generali annullano e sostituiscono qualsivoglia precedente intesa verbale o scritta intervenuta tra le parti relativa al loro oggetto. Qualora una o più clausole delle presente Condizioni Generali e/o degli Ordini siano ritenute nulle, annullabili o invalide dalla competente Autorità Giudiziaria, in nessun caso tale nullità, annullabilità o invalidità avrà effetto su altre clausole delle Condizioni Generali, e le predette clausole nulle, annullabili o invalide dovranno intendersi come modificate nella misura e secondo il senso necessari affinché la competente Autorità Giudiziaria le possa ritenere perfettamente valide ed efficaci. In nessun caso il mancato esercizio di un diritto nascente dalle presenti Condizioni Generali o dai suoi Ordini, o la tolleranza nei confronti di una violazione di essi potrà essere intesa quale rinuncia o implicita modifica alle disposizioni o ai rimedi da essa previsti.

Luogo, data

Il Fornitore

---

Il Fornitore, letto attentamente quanto precede, dichiara di accettare espressamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile i seguenti articoli del presente contratto: 1 (Oggetto della fornitura); 2 (Consegna dei beni); 3 (Accettazione dei beni); 4 (Garanzia); 6 (Termini di pagamento); 7 (Compensazione); 8 (Proprietà dell'Acquirente); 9 (Diritti di proprietà intellettuale); 10 (Personale del Fornitore); 11 (Ulteriori Obblighi del Fornitore); 12 (Obblighi delle parti in materia di sicurezza e ambiente - Assicurazione); 13 (Divieto di cessione dell'Ordine e dei crediti); 14 (Risoluzione); 15 (Recesso); 19 (Legge applicabile e foro competente)

Luogo, data

Il Fornitore

---